

Titolo

Società sportive – partecipazioni societarie - art. 20-bis NOIF e art. 32, comma 5-bis, CGS – deposito della documentazione – termine di 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni – decorrenza – individuazione - art. 2470 CC

Descrizione

Il termine di quindici giorni per il deposito della documentazione relativa all'acquisizione delle partecipazioni – secondo un'interpretazione piana del sintagma "acquisizione delle partecipazioni" – non inizia a decorrere dal momento dell'efficacia tra le parti del trasferimento di quote societarie. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel caso di cessione di quote di società a responsabilità limitata, in forza del principio di libertà delle forme, nei rapporti tra le parti la cessione è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, laddove l'art. 2470 CC regola la forma del trasferimento perché sia opponibile alla società. Invero, il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, non richiede nè "*ad substantiam*" nè "*ad probationem*" la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa (si veda Cass. Civ. Sez I, n. 23203/2013; Cass. Civ. Sezione I, n. 5407/2014; Cass. Civile, Sezione I, n. 25626/2017; Cass. Civ. Sezione I, n. 29902/2019). Tale orientamento è stato pienamente condiviso anche da questa Corte federale (SS.UU. n. 80/2019-2020). Poiché, pertanto, la cessione è valida ed efficace in forza del semplice consenso manifestato dalle parti, da quel momento decorre il dies a quo per il computo del termine previsto dall'art. 20-bis, comma 4, delle NOIF.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 43/CFA/2021-2022/B

Presidente

Torsello

Relatore

Garatti

Riferimenti normativi

art. 32, comma 5-bis, CGS; art. 20-bis NOIF;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0043 CFA del 17 dicembre 2021 (U.S. Pergolettese 1932-sig. Marinelli Massimiliano- sig.ra Micheli Anna Maria-sig. Fogliazza Cesare Angelo--Procura Federale)